



**BANDO PER UTILIZZO AUTORIZZATO DI ALLOGGI E.R.P.
CONNESSI A SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA**

indetto ai sensi dell'art. 14 della L.R.T. 2 gennaio 2019, n. 2, del Regolamento dei Comuni del LODE di Arezzo e del Regolamento del Comune di Castelfranco Piandiscò approvato con delibera di C.C. N.22 del 3/04/2017

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE**

ai sensi della Legge Regionale n. 2/2019, del Regolamento dei Comuni del LODE di Arezzo sulle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo successivo all'assegnazione degli alloggi di ERP e del "Regolamento comunale recante criteri e metodologie per l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a fronte di situazioni di disagio abitativo", approvato con Deliberazione del C.C. N. 22 del 03/04/2017

RENDE NOTO

che a partire dal 04/11/2021 e fino al giorno 03/01/2022 sono aperti i termini per presentare richiesta di accesso all'utilizzo autorizzato di alloggi ERP per i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale per l'accesso agli alloggi ERP che necessitano di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante dalle fattispecie di cui al successivo art. 3.

La domanda può essere presentata al Comune di Castelfranco Piandiscò se comune di residenza o se comune in cui viene svolta l'attività lavorativa.

Al fine di formare una graduatoria degli aventi diritto potranno essere presentate richieste di accesso all'utilizzo autorizzato di alloggi ERP utilizzando la modulistica predisposta dal Comune di Castelfranco Piandiscò entro il 03/01/2022.

Per ottenere l'accesso all'utilizzo autorizzato e temporaneo di un alloggio di ERP destinato a situazioni di emergenza abitativa, i nuclei familiari richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati dalla normativa regionale sopra richiamata - di seguito meglio specificati - previsti per l'accesso in via ordinaria agli alloggi ERP attraverso la partecipazione al bando di concorso. I requisiti dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda e anche al momento della verifica di essi in fase di accesso effettivo all'utilizzo autorizzato, in locazione, dell'alloggio.

Si precisa che:

- 1) l'inserimento nella graduatoria non è garanzia di concessione dell'utilizzo autorizzato di alloggio ERP in quanto tale autorizzazione dipende dall'effettiva disponibilità all'utilizzo degli alloggi;
- 2) l'utilizzo autorizzato non è convertibile in assegnazione ordinaria;
- 3) in caso di effettivo accesso all'utilizzo autorizzato di alloggio ERP, è precluso qualsiasi incremento del nucleo familiare che determini condizioni di sovraffollamento, o comunque non debitamente autorizzato;
- 4) quanto al calcolo del canone di locazione applicabile in caso di effettivo accesso all'utilizzo autorizzato di alloggio ERP si fa riferimento, per la sua quantificazione, alla Legge Regionale 2/2019;
- 5) le domande presentate precedentemente alla pubblicazione del presente Bando sono ritenute non ammissibili alla nuova procedura e pertanto chiunque intenda essere inserito nella nuova graduatoria deve obbligatoriamente presentare una nuova istanza.**

Art. 1 – Soggetti richiedenti

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare ed è presentata al Comune di residenza o al Comune dove si svolge l'attività lavorativa.
2. Ai fini della presente legge, il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:
 - a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
 - b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
 - c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76;
 - d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
 - e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.
3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero



presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- a) le coppie coniugate;
 - b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge 76/2016;
 - c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
 - d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.
4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:
- a) i componenti di coppie di futura formazione;
 - b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

Art. 2 – Requisiti soggettivi per la partecipazione al bando

1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'utilizzo provvisorio autorizzato degli alloggi ERP destinati ad emergenza abitativa, previsti dall'Allegato A della L.R. 2/2019, sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;
- b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Castelfranco Piandiscò. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio;
- b bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
- c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con dPCM 159/2013, deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE. Nel caso dei soggetti di cui all'art. 1, comma 3, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza. Nel caso dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, lettere a) e b), si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui al primo capoverso della presente lettera, e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.;
- d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8;
- d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnata rito o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'art. 1, comma 3;
 - 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
 - 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;
- e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello



riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1);

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione dell'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e), f), della L.R. 2/2019, salvo che il debito conseguente e a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

2. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 2, lettere a), b), b bis), che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

3. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

4. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera d2), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

5. I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'articolo 2 del regolamento emanato con DPR 31 agosto 1999, n. 394, la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

Art. 3 – Requisiti derivanti da disagio abitativo

1. La domanda può essere presentata dai soggetti che necessitano di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante dalle seguenti fattispecie:

- a) pubbliche calamità;
- b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza;
- c) sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o per morosità incolpevole come definita al comma 3;
- d) provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata;



- e) grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato;
 - f) provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
 - g) verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio;
 - h) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100 per cento con necessità di assistenza continua e/o un soggetto, portatore di handicap o affetto da disagio psichico, riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario;
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), l'utilizzo dell'alloggio è autorizzato qualora il richiedente sia inadempiente al pagamento del canone di locazione o di una quota di mutuo, per le seguenti cause:
- a) perdita del lavoro per licenziamento;
 - b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
 - e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato, o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali;
 - g) soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruitori di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti

1. Il richiedente ricorre all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti dall'art. 2 del presente bando e delle situazioni da cui deriva l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 3 del presente bando, in tutti i casi consentiti dalle vigenti norme. A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto al DPR 28.12.2000 n. 445, con l'avvertenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000). Pertanto saranno autocertificate o dichiarate in modo sostitutivo, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda predisposto dal Comune di Castelfranco Piandiscò le seguenti situazioni soggettive:

- stato civile, cittadinanza, residenza anagrafica, stato di famiglia, titolarità di permesso di soggiorno/carta di soggiorno;
 - i redditi percepiti;
 - gli stati di non occupazione e disoccupazione;
 - patrimonio immobiliare (solo per i cittadini UE);
 - patrimonio mobiliare;
 - beni mobili registrati;
 - le forme contrattuali ed i costi sostenuti per la locazione dell'alloggio di residenza;
 - la condizione di pendolarità (distanza tra il Comune di residenza ed il Comune di Castelfranco Piandiscò nel quale si svolge l'attività lavorativa);
 - l'utilizzo di alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;
 - la presenza di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, per morosità incolpevole o espropriazione forzata a seguito di pignoramento.
2. Il Comune di Castelfranco Piandiscò ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità. Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del DPR n. 445/2000, procederà ad *“effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR”*.
3. Ai sensi dell'art. 3 del citato DPR, i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di questi casi i cittadini non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del



dichiarante. In tutti gli altri casi, le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 5 – Documenti necessari per il punteggio da assegnare

1. Ai sensi dell'art. 49 del citato DPR n. 445/2000, per l'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

- certificato ASL attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a soggetti di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- certificato ASL attestante l'invalidità dei soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando ovvero l'invalidità dei soggetti che, alla stessa data, abbiano superato il 65° anno di età;
- certificato ASL attestante l'invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua;
- certificato ASL attestante, ai sensi della Legge n. 104/92, la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
- certificato, rilasciato dal competente ufficio comunale, attestante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione;
- certificato, rilasciato dal competente ufficio comunale, comprovante l'esistenza di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione;
- documentazione comprovante la separazione od il divorzio con obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli.

2. Per quanto concerne l'accertamento della situazione di emergenza abitativa dovranno essere allegati, ove ne ricorra il caso:

- documentazione relativa al verificarsi dell'evento calamità naturale;
- copia dell'ordinanza che accerta la situazione emergenziale;
- documentazione relativa alla procedura di sfratto,
- documentazione relativa alla situazione di morosità incolpevole (lettera di licenziamento, termine contratto di lavoro, malattia grave, ecc.);
- copia del provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento;
- copia del provvedimento di separazione omologato dal Tribunale e sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- ogni altro documento utile al fine di accertare la situazione di emergenza abitativa.

Art. 6 – Formazione della graduatoria. Ricorsi

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. Entro 90 giorni successivi al termine fissato nel presente bando per la presentazione delle domande provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda nonché alla adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti dalla Commissione comunale per l'Emergenza Abitativa, secondo le disposizioni di cui al Regolamento comunale recante criteri e metodologie per l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a fronte di situazioni di disagio abitativo, approvato con Deliberazione del C.C. N. 22 del 03/04/2017.

2. La graduatoria di cui al presente bando costituisce strumento ordinario per l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo degli alloggi. Il suo aggiornamento verrà effettuato con le modalità previste dal citato Regolamento comunale.

3. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, è quindi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. Entro tale periodo gli interessati potranno presentare le richieste di riesame delle loro situazioni e dei punteggi attribuiti, purché concernenti condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. Non farà fede il timbro postale. La Commissione comunale per l'Emergenza Abitativa effettua le necessarie integrazioni e modifiche derivanti dall'accoglimento delle richieste di riesame e provvede a formulare la graduatoria definitiva e la trasmette all'Ufficio ERP, il quale dovrà provvedere alla pubblicazione assicurandone la pubblicità all'Albo Pretorio.

4. Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la situazione



economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c) della LRT n. 02/2019. In caso di parità anche delle relative situazioni economiche, la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane. In caso di ulteriore parità, si effettuerà il sorteggio tra i richiedenti.

5. Si precisa che l'utilizzo autorizzato degli alloggi consente soltanto sistemazioni provvisorie ai nuclei familiari che ne hanno i requisiti e il Comune non emetterà atti di assegnazione, bensì esclusivamente atti di autorizzazione all'utilizzo temporaneo.

6. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge n. 241/1990, il Comune di Castelfranco Piandiscò non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva. Pertanto i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili presso l'Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Castelfranco Piandiscò. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite l'Albo pretorio on line e tramite il sito web del Comune.

Art. 7 - Validità della graduatoria

1. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, nel rispetto delle condizioni di sottoutilizzo o di sovraffollamento previsti dalla L.R. 2/2019, che a tali effetti conserva la sua efficacia fino a quando non sia aggiornata nei modi previsti dal Regolamento comunale recante criteri e metodologie per l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a fronte di situazioni di disagio abitativo, approvato con Deliberazione del C.C. N. 22 del 03/04/2017.

2. Si ricorda che:

- a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva scaturita dal presente bando è possibile in qualunque momento presentare nuove domande che verranno valutate negli aggiornamenti periodici come sopra descritti;
- i requisiti devono essere posseduti sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell'autorizzazione all'utilizzo temporaneo dell'alloggio;
- la comunicazione di eventuali modifiche nel possesso dei requisiti di accesso e/o di attribuzione dei punteggi sono ad esclusivo carico dei soggetti richiedenti;
- le modalità di formazione e pubblicazione della graduatoria aggiornata sono stabilite dal citato Regolamento comunale.

Art. 8 – Punteggi di selezione delle domande

1. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

2. La graduatoria di autorizzazione all'utilizzo temporaneo degli alloggi ERP è formata dalla sommatoria dei vari punteggi come sotto determinati:

- a) punteggi assegnati in base ai criteri stabiliti nell'Allegato B alla L.R. 2/2019;
- b) punteggi derivanti dai criteri previsti per l'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo temporaneo degli alloggi per casi di emergenza abitativa stabiliti nell'Allegato 2 del Regolamento comunale recante criteri e metodologie per l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a fronte di situazioni di disagio abitativo, approvato con Deliberazione del C.C. N. 22 del 03/04/2017;
- c) punteggi aggiuntivi di cui all'Allegato 3 del Regolamento comunale recante criteri e metodologie per l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a fronte di situazioni di disagio abitativo, approvato con Deliberazione del C.C. N. 22 del 03/04/2017.

3. Qualora le situazioni dichiarate non corrispondano alle vigenti disposizioni di legge o non siano comprovate dalla idonea certificazione ove necessarie, non produrranno alcun punteggio.

4. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

PUNTEGGI ASSEGNATI IN BASE AI CRITERI STABILITI NELL'ALLEGATO B DELLA L.R. 2/2019

a) Condizioni sociali-economiche-familiari

N.	DESCRIZIONE	punti
a-1	reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità	2
a-1 bis	reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona	1
a-2	nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico	



	o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis	1
a-3	nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando	1
	con uno o più figli minori a carico	2
	Nota: Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.	
a-4	nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vi-genti normative:	
	- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%	1
	- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%	2
	- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando	2
a-4 bis	nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione	3
	Nota: Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4.	
a-5	richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70.	1
	Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.	
a-6	nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico	2
a-7	nucleo familiare composto da una sola persona con:	
	- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando	1
	- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico	2
	- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico	3
	- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis	4
	Nota: Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6. Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.	
a-8	richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli	1

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo

N.	DESCRIZIONE	punti
b-1	permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione	3
	Nota: Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.	
b-2	abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di	



	deambulazione	2
b-3	abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso	3
b-4	abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto	3
	in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile	4
Nota: ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.		
b-5	abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due	2
b-6	coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile	2
	Nota: Le due condizioni non sono cumulabili.	

c) Condizioni di storicità di presenza. I punteggi di cui al presente Punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

N.	DESCRIZIONE	punti
c-1	residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando	1
	da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando	2
	da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando	3
	da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando	3,5
	da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando	4
c-2	presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato:	punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio
	Nota: Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.	
c-3	Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL non inferiore ad anni 5	1
	Periodo di contribuzione al fondo GESCAL non inferiore ad anni 10	2

PUNTEGGI ASSEGNATI IN BASE AI REQUISITI DERIVANTI DA DISAGIO ABITATIVO STABILITI NEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 22 DEL 03/04/2017

N.	DESCRIZIONE	punti
a	Pubbliche calamità	5
b	Situazioni emergenziali accertate con ordinanza	2
c	Sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che non siano stati intimati per inadempienza contrattuale, con esclusione dei contratti transitori non ad uso di abitazione principale. E' equiparata al provvedimento esecutivo di sfratto la licenza per finita locazione, purché relativa a contratto di locazione già scaduto alla data di pubblicazione del bando	3
d	Morosità incolpevole come definita al comma 3 dell'art. 13-ter della L.R. 96/1996	3
e	Provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata	3
f	Grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche	



	dell'alloggio autorizzato	4
g	Provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio	4
h	Verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio	2
i	Presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100 per cento con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario.	4

**PUNTEGGI ASSEGNATI IN BASE ALL'ART. 8, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO COMUNALE
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 22 DEL 03/04/2017**

N.	DESCRIZIONE	punti
1	Segnalazioni di eccezionale criticità della situazione da un punto di vista sociale e/o sanitario, non espressamente individuata nell'elenco di cui sopra	5

Art. 9 – Assegnazione degli alloggi

1. Il Comune provvede all'autorizzazione all'utilizzo temporaneo degli alloggi ERP destinati all'emergenza abitativa agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva secondo le modalità stabilite dalla L.R.T. n. 2/2019 e dal Regolamento LODE.
2. Il canone di locazione è determinato sulla base della capacità del nucleo familiare come stabilito dalla L.R.T. n. 2/2019.

Art. 10 – Termini di presentazione delle domande

1. Il presente bando è messo in pubblicazione il giorno 04/11/2021. Le domande, potranno essere inoltrate per 60 giorni fino al 03/01/2022 compreso.

Art. 11 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, indicando l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, un recapito telefonico e preferibilmente anche un indirizzo di posta elettronica semplice e/o certificata (PEC). Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Castelfranco Piandiscò, pena l'inammissibilità. Si ricorda che sarà causa di esclusione anche l'omissione della sottoscrizione sul modulo di domanda.
2. Il modulo di domanda è scaricabile dal sito web del Comune di Castelfranco Piandiscò www.castelfrancopiandisco.it, nonché distribuiti presso l'Ufficio URP, c/o Municipio di Piandiscò, Piazza del Municipio 3, 52026 - Castelfranco Piandiscò (AR).
3. Le domande devono essere presentate in bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642, come modificato dal DM 20.8.1992.
4. Le domande dovranno essere consegnate entro e non oltre il termine di cui al precedente art. 10, dall'interessato o da suo incaricato, presso l'Ufficio Protocollo, c/o Municipio di Piandiscò, Piazza del Municipio 3, ovvero c/o Municipio di Castelfranco di Sopra, Piazza V. Emanuele n. 30 52026 - Castelfranco Piandiscò (AR). Qualora il partecipante preferisca inoltrare la domanda per posta, deve spedirla al seguente indirizzo: Comune di Castelfranco Piandiscò – Piazza del Municipio 3, 52026 Castelfranco Piandiscò, mediante raccomandata postale A.R. o altro servizio equipollente, riportando nella busta nome, cognome ed indirizzo del mittente, ovvero tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it.
5. Per le domande spedite per via postale, farà fede il timbro dell'Ufficio protocollo del Comune di Castelfranco Piandiscò. Il Comune declina ogni responsabilità per consegne avvenute tramite il servizio postale oltre il termine di validità del bando.

Art. 12 – Avvertenze

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, è fatto riferimento alla L.R.T. n. 02/2019, al Regolamento LODE, al Regolamento comunale recante criteri e metodologie per l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo degli



alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a fronte di situazioni di disagio abitativo, approvato con Deliberazione del C.C. N. 22 del 03/04/2017, e alle norme statali comunque connesse.

Art. 13 – Aggiornamento del bando

1. A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva scaturita dal presente bando è possibile in qualunque momento presentare nuove domande che verranno valutate negli aggiornamenti periodici nei modi previsti dal Regolamento comunale recante criteri e metodologie per l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a fronte di situazioni di disagio abitativo, approvato con Deliberazione del C.C. N. 22 del 03/04/2017.
2. Le disposizioni contenute nel presente bando sono da ritenersi automaticamente superate per effetto di sopravvenute nuove disposizioni dettate dalla L.R. 2/2019, dal Regolamento dei Comuni del LODE di Arezzo sulle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo successivo all'assegnazione degli alloggi di ERP, dal Regolamento di cui al comma 1, ovvero da altra normativa statale e regionale, senza necessità di adozione di atti amministrativi. Pertanto, qualora intervengano modifiche incidenti sulla disciplina dettata dal presente bando, le stesse sono immediatamente efficaci e sostituiscono automaticamente le disposizioni difformi presenti nel presente bando.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal __/__/2021, giorno successivo al termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, per le nuove istanze presentate a partire dal __/__/2021.

Art. 14 - Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di Castelfranco Piandiscò (AR)

Indirizzo: Piazza V. Emanuele, 30 – 52026 Castelfranco di Sopra (AR)

Indirizzo mail/PEC: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento Giampaolo Rachini in qualità di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ovvero, Data Protection Officer (DPO) che potrà essere contattato ai seguenti recapiti: E-mail: dpo@qmsrl.it PEC: qm.srl@winpec.it

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Castelfranco Piandiscò indirizzo mail protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail dpo@qmsrl.it

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

Castelfranco Piandiscò, lì 03/11/2021

Il Responsabile del Settore

Arch. Moffa Luigi

(Documento firmato digitalmente)

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005..